



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore: DROSERÀ LORENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 18849 - Data adozione: 21/12/2017

Oggetto: D. Lgs. : n. 214/05 - Servizio fitosanitario - Approvazione linee guida per il rilascio del passaporto delle piante per alcune zone protette dell'Unione europea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/12/2017

Numero interno di proposta: 2017AD021732

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

VISTI i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

VISTO in particolare l'art. 26 del citato D.Lgs. n. 214/05, in cui si prevedono le modalità per autorizzare le imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante;

VISTO il Reg. REGOLAMENTO (CE) n. 690/2008 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2008 "relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità", modificato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 2016/873 del 1 giugno 2016, con cui viene istituita la zona protetta per *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (ZP b.3) e per *Thaumetopoea pityocampa* (ZP a.15.1) in Regno Unito (UK) e per *Paysandisia archon* (ZPa14.1) per Irlanda (IRL), Malta (MT) e UK, fino al 30/4/2018;

VISTA la DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) n. 2017/1279 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2017 che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio "concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" in corso di recepimento da parte dello Stato Italiano;

CONSIDERATO che la sopra citata direttiva n. 1279/2017 prevede, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

"- Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi destinati in UK:

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 1, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 8.1, 8.2, 9, 10, all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 4 e 5 o all'allegato IV, parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, constatazione ufficiale:

*a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller), oppure*
*b) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumetopoea pityocampa* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,*
oppure

c) che i vegetali sono stati ottenuti in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da *Thaumatococcus panyocampa* in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate a intervalli opportuni, oppure

d) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Thaumatococcus panyocampa* Denis & Schiffermüller e sono sottoposti a ispezioni a intervalli opportuni risultando indenni da *Thaumatococcus panyocampa* Denis & Schiffermüller.

- Vegetali di *Prunus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi destinati in UK:

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 19.2, 23.1 e 23.2 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 12 e 16, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., oppure

b) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in paesi che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

c) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri che non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. nell'ultimo ciclo vegetativo completo, e dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. sui vegetali nel luogo di produzione, oppure

d) per i vegetali di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L. per i quali dev'essere dimostrato dall'imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

- Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf. destinati in UK, IRL, MT:

a) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Paysandisia archon* (Burmeister), oppure

b) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Paysandisia archon* (Burmeister) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

c) durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

—che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

— in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Paysandisia archon* (Burmeister),

e

— in cui non è stato osservato alcun sintomo di *Paysandisia archon* (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

- Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia Raf. destinati in UK, IRL, P (Azzorre)*:

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier),

oppure

- sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie."

VISTE le Linee guida per autorizzare le singole aziende vivaistiche ad emettere il passaporto delle piante per le seguenti zone protette (ZP)/organismi nocivi/generi di specie vegetali:

- ZP b.3 per il batterio *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* per i vegetali di *Prunus* destinati al Regno Unito;
- ZP a.15.1 per l'insetto *Thaumetopoea pityocampa* per vegetali di *Pinus* destinati al Regno Unito;
- ZP a.14.1 per l'insetto *Paysandisia archon* per vegetali di *Palmae* destinati a Irlanda, Malta e Regno Unito;

riportate in allegato al presente decreto (Allegato 'A' e 'B');

PRESO ATTO che, sul sistema cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana (SFR) per l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) si possono rilevare le aree indenni della Regione Toscana per questo parassita;

RITENUTO che per i vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia Raf.* destinati in UK, IRL, P (Azzorre), coltivati per tutto il loro ciclo di vita nelle aree indenni a *Rhynchophorus ferrugineus* della Regione Toscana possa essere emesso il passaporto per la ZP a.14.2;

CONSIDERATO che la stessa direttiva n. 1279/2017 prevede, senza esplicitazione di nessun requisito particolare:

- l'obbligo di emissione del passaporto per la ZP a.16, per *Thaumetopoea processionea*, per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber* destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking);
- l'obbligo di emissione del passaporto per la ZP b.1, per *Candidatus Phytoplasma ulmi*, per i vegetali di *Ulmus* L. destinati al Regno Unito;

CONSIDERATO che nel corso delle ispezioni effettuate nelle aziende vivaistiche della Toscana non è mai stata rilevata la presenza di sintomi riferibili all'insetto *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. e al fitoplasma *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus* L.;

RITENUTO pertanto che le aziende vivaistiche della Toscana:

- per *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber*, destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames;

Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking) possano emettere il passaporto ZP a.16;

- per *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus L.* destinati al Regno Unito possano emettere il passaporto per la ZP b.1;

VISTE le procedure amministrative per l'acquisizione dell'autorizzazione all'emissione del passaporto, coerenti con le Linee guida e riportate negli allegati al presente decreto.

DECRETA

1. di adottare le 'Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per *Pinus* spp. e *Prunus* spp. per le Zone protette ZP a.15.1 e ZP b.3 del Regno Unito (UK)', riportate in allegato 'A' al presente atto;
2. di adottare le 'Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per alcuni generi di palme per la Zona protetta ZP a.14.1 di Irlanda, Malta e Regno Unito (UK)', riportate in allegato 'B' al presente atto;
3. i consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP a.14.2 per i vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia Raf.* se destinati in UK, IRL, P (Azzorre) e se sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita nelle aree indenni a *Rhynchophorus ferrugineus* della Regione Toscana riportate sulle pagine del sistema cartografico del SFR della Toscana del portale 'Agroambiente' (<http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14?ae5Carto=si>);
4. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP a.16 per *Thaumetopoea processionea* per i vegetali di *Quercus* spp. ad eccezione di *Quercus suber* destinati a Irlanda e Regno Unito (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon

Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking);

5. di consentire alle imprese autorizzate all'emissione del passaporto per zone protette l'emissione del passaporto per la ZP b.1 per *Candidatus Phytoplasma ulmi* per i vegetali di *Ulmus L.* destinati al Regno Unito;
6. avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorita' Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

Allegati n. 2

A Allegato A - Linee guida Pinus e Prunus

bc86cbdc9050720b0dbc51fcfda2ad44c5bbaafde7248e62a79f1c8dff22c31e

B Allegato B - Linee guida Palme

23c04716cab9f63bfb005a403aa4ec8c66009135547cb573d0c9543d687ec780

Allegato 'A'

Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per *Pinus* spp. e *Prunus* spp. per la Zona protetta del Regno Unito (UK)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto fitosanitario per le zone protette del Regno Unito ZP b.3 e ZP a.15.1, il Servizio fitosanitario regionale (SFR) invita le ditte iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori che hanno avuto rapporti commerciali negli ultimi 24 mesi con il Regno Unito a presentare una specifica istanza sul Sistema Informatico di ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione unica aziendale (DUA);
2. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Prunus*, deve essere allegato all'istanza quanto segue:
 - attestazione del tecnico aziendale previsto dall'art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 214/05 che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri che non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* nell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel luogo di produzione (specificare il centro aziendale di produzione o, se sono presenti più centri, specificare quelli per cui si chiede l'autorizzazione al passaporto ZP);

oppure:

- attestazione della ditta e del tecnico aziendale previsto dall'art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 214/05 che, per i vegetali di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., la ditta stessa si impegna a dimostrare sull'imballaggio o in qualsiasi altro modo che essi sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante e che non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel centro aziendale di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo (deve essere specificato il centro aziendale di produzione per cui si chiede l'autorizzazione al passaporto ZP).
3. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Pinus*, il SFR attiva le indagini e le ispezioni ufficiali sulle piante di *Pinus* spp. per *Thaumetopoea pityocampa*, verificando che i centri aziendali in cui sono coltivate le piante del genere *Pinus* siano indenni da tale organismo nocivo.
 4. Ai fini dell'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante del genere *Prunus*, il SFR attiva le indagini e le ispezioni ufficiali su un campione di coltivazioni di *Prunus* spp. per *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*, al fine di verificare le dichiarazioni/attestazioni effettuate dal tecnico aziendale e dalla ditta stessa.
 5. Per ogni singola ditta richiedente e sulla base degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti punti il SFR valuta il possesso dei requisiti necessari per autorizzare l'emissione dei passaporti ZP b.3 e/o ZP a.15.1 per ogni singolo centro aziendale.
 6. Qualora i requisiti siano verificati con esito positivo, il SFR autorizza le singole aziende ad emettere i passaporti delle piante per le ZP b.3 e/o ZP a.15.1 limitatamente ai centri aziendali interessati dalle verifiche e alla campagna di vendita successiva all'ultimo ciclo vegetativo durante il quale sono state

effettuate le ispezioni ufficiali su *Pinus* L. per *Thaumetopoea pityocampa* e su *Prunus* L. per *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*.

Allegato 'B'

Linee Guida per l'autorizzazione alle singole imprese vivaistiche all'emissione del passaporto delle piante per alcuni generi di palme per le Zone protette di Irlanda, Malta e Regno Unito (UK)

Relative ai Vegetali destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea Mart.*, *Butia Becc.*, *Chamaerops L.*, *Jubaea Kunth*, *Livistona R. Br.*, *Phoenix L.*, *Sabal Adans.*, *Syagrus Mart.*, *Trachycarpus H. Wendl.*, *Trithrinax Mart.*, *Washingtonia Raf.*:

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto fitosanitario per la zona protetta ZP a.14.1 il Servizio fitosanitario regionale (SFR) invita le ditte iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori che hanno avuto rapporti commerciali negli ultimi 24 mesi con Irlanda o Malta o Regno Unito, a presentare una specifica sul Sistema Informatico di ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione unica aziendale (DUA);
2. All'istanza deve essere allegata una dichiarazione dell'azienda di possedere un sito soggetto a protezione fisica totale atto ad impedire l'introduzione dell'insetto *Paysandisia archon* (Burmeister) in cui coltivare per 2 anni consecutivi le palme per le quali si chiede di emettere il passaporto delle piante, indicandone l'esatta ubicazione, con le seguenti caratteristiche (da riportate in dichiarazione):
 - presenza di protezione fisica integrale, ottenuta con una rete di materiale plastico, non biodegradabile, a maglia uguale o inferiore ad 1 cm;
 - presenza di protezione tale da chiudere completamente il sito senza lasciare soluzione di continuità con l'esterno nel periodo compreso fra 1 maggio e 31 ottobre;
 - accesso al sito, nel periodo compreso fra 1 maggio e 31 ottobre, limitato all'ingresso e all'uscita del personale per le strette operazioni colturali (es. trattamenti, potature, ect...), che comunque dovranno essere svolte a sito chiuso.
3. In seguito all'istanza, il SFR effettua un'ispezione per verificare l'idoneità del sito. Se giudicato idoneo, le palme presenti nel sito vengono tracciate e sottoposte per 2 anni a controlli ufficiali da parte del SFR (almeno una visita all'anno).
4. Qualora al termine dei 2 anni e comunque non prima di 2 cicli vegetativi completi, le ispezioni ufficiali del SFR non abbiano osservato nessun sintomo di *Paysandisia archon* sulle palme registrate presenti nel sito, il SFR autorizza l'emissione del passaporto per la ZP a.14.1 limitatamente alle *palme* tracciate presenti nel sito soggetto a protezione fisica totale.

CERTIFICAZIONE